



Chi è il Difensore Civico Territoriale?

Il Difensore Civico previsto dal Testo Unico degli Enti Locali e dallo Statuto della Provincia di Lecco viene eletto dal Consiglio Provinciale con il compito di garantire e tutelare i cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, assicurando la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Nella Legge n. 42 del 26 marzo 2010, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2010, con la motivazione del contenimento della spesa pubblica, tra le misure che i Comuni devono adottare è prevista la soppressione della figura del Difensore Civico "comunale" di cui all'articolo 11 del Testo Unico 267/2000.

Il testo prevede che le funzioni dei difensori civici comunali potranno essere attribuite, a mezzo di un'apposita convenzione, ai Difensori Civici della Provincia in cui l'ente locale è compreso, che assumono la denominazione di "Difensori Civici Territoriali".

Il Difensore Civico è chiamato a promuovere e proteggere i diritti dei soggetti che appartengono alla comunità territoriale, nei loro rapporti con le pubbliche amministrazioni ed è un mezzo di connessione tra cittadino e amministrazioni per superare eventuali incomprensioni tra loro, per risolvere situazioni di abusi, disfunzioni, mancanze o ritardi dell'amministrazione nei loro confronti.

Chi può rivolgersi al Difensore Civico Territoriale?

Qualunque persona, singola o associata.

Per quali problemi ci si può rivolgere al Difensore Civico Territoriale?

1. quando la persona ritenga di aver subito un'irregolarità, una negligenza o un ritardo di una pubblica amministrazione
2. quando la persona voglia ottenere chiarimenti rispetto a un problema o a una procedura che riguardi la pubblica amministrazione
3. quando vi è la volontà della persona e dell'ente pubblico di conciliare una vertenza, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione

IL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA TERRITORIALE È GRATUITO PER IL CITTADINO.

Cosa può fare il Difensore Civico Territoriale?

1. può e deve verificare la fondatezza della richiesta avanzata dal cittadino chiedendo chiarimenti al competente Ufficio della Pubblica Amministrazione interessata
2. può accedere liberamente ad atti e documenti pubblici necessari alla fase istruttoria dei suoi interventi
3. può sollecitare i necessari chiarimenti ovvero la tempestiva conclusione di un procedimento qualora l'Amministrazione Pubblica competente non risponda al cittadino interessato o allo stesso Difensore Civico
4. può suggerire proposte risolutive agli organi e uffici competenti rispetto ai problemi segnalati e trattati, non solo quando verifichi una qualche irregolarità, ma anche quando si tratti di agire in una funzione conciliativa fra le parti
5. può esprimere pareri in tema di fondatezza del diritto di accesso ad atti pubblici ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 241/90
6. può comunque fornire direttamente ai cittadini dei chiarimenti anche in un'ottica preventiva dei contenziosi con la Pubblica Amministrazione

7. può suggerire proposte organizzative di carattere più generale in vista della soluzione dei problemi più delicati e ricorrenti segnalati alla sua attenzione nella relazione annuale rivolta al Consiglio Provinciale

Cosa non può fare il Difensore Civico Territoriale?

1. non può intervenire in una controversia tra privati
2. non può dirimere un contenzioso interno alla stessa pubblica amministrazione provinciale o comunale (di lavoro, tra uffici o tra organi) ovvero di carattere politico tra maggioranza e minoranza consiliare o tra consiglio e giunta
3. non può emettere sentenze nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, né sanzioni di alcun tipo, né condannare a risarcire danni
4. non può accertare eventuali reati
5. non può annullare o revocare provvedimenti amministrativi già emessi, né sospendere procedimenti esecutivi già avviati
6. non può fare sopralluoghi
7. non può sospendere termini, previsti dalla legge, per ricorrere contro provvedimenti o sanzioni amministrative o ingiunzioni di pagamento
8. non può promuovere, in sostituzione del cittadino (né sottoscrivere in sua difesa come se fosse il suo avvocato di fiducia) azioni giudiziarie e/o ricorsi davanti ad autorità amministrative

A chi si rivolgono gli interventi del Difensore Civico Territoriale?

Agli organi e uffici:

1. della Provincia di Lecco
2. degli Enti controllati o dipendenti dalla Provincia di Lecco
3. dei Comuni e delle Comunità Montane che si convenzionano con la Provincia di Lecco per il servizio di difesa civica
4. di altre Pubbliche Amministrazioni; qualora riceva notizie di possibili disfunzioni o anomalie legate all'attività di tali Enti il Difensore Civico Territoriale si relaziona al Difensore Civico competente, ove istituito, o segnala il problema all'Amministrazione interessata

Come prendere contatto con il Difensore Civico Territoriale?

POSTA

Provincia di Lecco, Ufficio del Difensore Civico Territoriale, piazza Lega Lombarda 4, 23900 Lecco

TELEFONO

0341 295330

referenti Nadia Carissimo - Alessandra Pezzimenti

lunedì-mercoledì: 9.00-13.00 e 15.00-17.30

martedì-giovedì-venerdì: 9.00-14.00

FAX

0341 295333

E-MAIL

difensorecivico@provincia.lecco.it

Iniziative previste

Per il 2016 la Provincia di Lecco intende promuovere l'iniziativa **A lezione con il Difensore Civico Territoriale**, indirizzata agli studenti delle scuole superiori, con lo scopo di divulgare la conoscenza della difesa civica e approfondire il rapporto Cittadino e Pubblica Amministrazione, partendo dalla presentazione della Costituzione e dall'illustrazione dei diritti fondamentali e dei doveri dei Cittadini.